

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO IN FAVORE DELLA CONSOB (RDO MEPA n. 5347957)

DECISIONE DI CONTRARRE

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE FINANZA E AMMINISTRAZIONE

- VISTA la l. n. 216/1974 e s.m.i.;
- VISTO il d.lgs 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i (“Codice dei Contratti Pubblici”, di seguito anche solo “Codice”), pubblicato in G.U.R.I. in data 31 marzo 2023 e divenuto efficace dalla data del 1 luglio 2023;
- VISTI, in particolare, gli artt. da 48 a 55 del Codice, relativi ai contratti sottosoglia comunitaria;
- VISTO il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’Istituto, adottato dalla Commissione con delibera n. 18540 del 24 aprile 2013, reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.5.2013;
- VISTA la delibera n. 18697 del 13 novembre 2013 avente ad oggetto “*Competenze in materia di assunzione di impegni di spesa*”;
- VISTA la scadenza al 26 maggio 2025 del contratto in essere con la società Marsh spa per il servizio di brokeraggio assicurativo, servizio che peraltro continuerà ad essere erogato, secondo quanto previsto dal contratto stesso, sino al termine della rispettiva annualità assicurativa con esclusivo riferimento alle polizze in corso;
- CONSIDERATA la necessità di procedere alla stipula di un nuovo contratto per il servizio in parola a favore della Consob, allo scopo di garantire l’ottimale gestione delle polizze assicurative in essere e il supporto per l’eventuale sottoscrizione di nuove coperture;
- CONSIDERATO che per l’affidamento del servizio in parola non occorre procedere all’assunzione di alcun impegno di spesa per la remunerazione del fornitore, dal momento che, in ragione degli usi negoziali diffusi nel mercato assicurativo nazionale ed internazionale, il compenso per il broker resterà a carico delle compagnie di assicurazioni aggiudicatarie delle gare esperite nel corso della vigenza del contratto di brokeraggio;
- CONSIDERATO, come detto, che lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo non comporta per l’Istituto alcun onere né presente, né futuro per compensi, rimborsi o voci di spesa di altra natura, fermo restando che il valore massimo del contratto in parola è stimabile in un massimo di € 138.000,00 (IVA al 22% esclusa);
- VISTO che il servizio in oggetto non è ricompreso in convenzioni Consip allo stato attive;
- CONSIDERATA, nel caso di specie, l’assenza di un interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell’art 48, comma 2 del Codice;
- RITENUTO, pertanto, che, in ragione del valore stimato del contratto, per l’individuazione del fornitore sussistono i presupposti della fattispecie di “*affidamento diretto*” ex art. 50, comma 1, lett. b) del Codice e dell’Allegato II.1 allo stesso;
- VISTA l’opportunità di stipulare il contratto in oggetto in forma di Accordo Quadro ex art. 59 del Codice, all’interno del quale sono indicate le prestazioni contrattuali, le loro caratteristiche tecnico-economiche, nonché la durata temporale delle stesse. Detto Accordo avrà una durata pari a 48 mesi,

a decorrere dalla data di stipula dello stesso e troverà esecuzione, sulla base delle esigenze di volta in volta rappresentate dalla Consob al broker, a mezzo di appositi contratti esecutivi nella forma di lettera d'ordine;

- CONSIDERATA la legittimazione della Consob, in qualità di stazione appaltante, a procedere direttamente e autonomamente ad acquisizioni contenute entro le soglie dell'affidamento diretto come sopra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62, comma 1 del Codice;
- CONSIDERATO che il servizio in rassegna è reperibile tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) – presente all'interno della piattaforma di approvvigionamento telematico www.acquistinretepa.it gestita da Consip spa – essendo lo stesso presente nell'ambito del bando “Servizi”, categoria “Servizi di intermediazione assicurativa”;
- VISTA la nota prot. n. 49028/25 del 15 maggio u.s. con la quale è stato autorizzato l'esperimento di un'indagine di mercato al fine di selezionare l'operatore economico affidatario;
- VISTA, l'opportunità, in aderenza al principio di digitalizzazione di cui agli artt. 19 e ss. del Codice, di avvalersi dello strumento del *confronto di preventivi* disponibile sul MEPA, dal momento che quest'ultimo consente la consultazione simultanea di più operatori economici, intesa quale *best practice* suggerita dall'ANAC e dalla giurisprudenza, al fine di garantire, laddove possibile, un *minimum* di concorrenza e il rispetto del principio di economicità;
- CONSIDERATO che, in virtù del principio di rotazione di cui all'art. 49, comma 2 del Codice, non risulta possibile interpellare l'operatore economico uscente Marsh spa;
- VISTA l'indagine di mercato n. 5347957, che ha coinvolto nel predetto confronto le società di seguito elencate, nella loro qualità di operatori economici presenti sul MEPA, selezionate in quanto primari operatori, *leader* del mercato italiano, dotati di una solida struttura organizzativa e di una pluriennale esperienza nell'ambito del servizio di brokeraggio nei confronti delle pubbliche amministrazioni:
 - AON spa (P.IVA 11274970158),
 - BROKERITALY CONSULTING srl (P.IVA 11572181003);
 - HOWDEN spa (P.IVA 09743130156);
 - INSER spa (P.IVA 01628540229);
 - WILLIS ITALIA spa (P.IVA 03902220486).
- CONSIDERATO che, nel caso di specie, criterio determinante ai fini della designazione dell'affidatario è quello economico, venendo in considerazione una indagine di mercato propedeutica ad un affidamento diretto e stante il fatto che tutti i partecipanti all'indagine stessa sono stati preventivamente ritenuti idonei alla prestazione del servizio sotto il profilo della professionalità e dello *standard* qualitativo;
- VISTO che, all'esito dell'indagine è pervenuto un unico preventivo da parte dalla società Brokeritaly Consulting srl – con sede legale in Roma, via Aureliana n.53 – 00187 (RM) e che nulla osta a che la stessa sia designata affidataria del servizio in rassegna sulla base della percentuale di provvigione esposta, che si attesta allo 0.49%;
- CONSIDERATO, come anticipato, che lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo non comporta per l'Istituto alcun onere né presente, né futuro per compensi, rimborsi o voci di spesa di altra natura;
- CONSIDERATO che, in adesione alla prescrizione dell'art. 11, comma 2 del Codice, il CCNL applicabile nel caso di specie è quello riferito al commercio, *dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi* H011;
- CONSIDERATO che la prestazione dei servizi in parola non comporta oneri per la sicurezza da rischi “interferenziali” di cui all'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008 s.m.i., trattandosi di servizio di

natura intellettuale e non si procede, pertanto, all'elaborazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);

- CONSIDERATO, infine, che, in ragione del valore complessivo presunto del contratto da stipulare è dovuto il contributo di vigilanza nei confronti all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) nella misura di € 35,00, ai sensi della Delibera ANAC n. 610 del 30 dicembre 2024 attuativa per l'anno 2025 dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Trattandosi di materia regolata da disposizioni normative, si prescinde dall'atto di impegno di spesa, ai sensi di quanto previsto dal comma 2, dell'art. 24, del Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità dell'Istituto;

DECIDE

- di affidare – ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del Codice – il servizio di cui in premessa alla società **Brokeritaly Consulting srl** (C.F. 11572181003), per la durata di 48 mesi dalla data della stipula del relativo Accordo Quadro;
- di confermare, quale Responsabile Unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, il dott. Giuseppe Ferrari, responsabile dell'Ufficio Amministrazione e Contratti;
- di nominare, quale Direttore dell'esecuzione del contratto, la dott.ssa Annalisa Carbone, consigliere *senior* in servizio presso il medesimo Ufficio.

Il Responsabile della Divisione Finanza e Amministrazione

firma 1